

# Comune di CHIAVARI : IMU -Imposta municipale propria-

(Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 e s.m.)

## INFORMAZIONI PER LA RATA DEL SALDO 2013

**Entro lunedì 16 dicembre** dovrà essere pagata la **rata a saldo dell'IMU** (2° semestre 2013) **applicando le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.11.2013, nonché con le modalità previste dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 29.08.2012:**

il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2013 e pubblicato (G.U. Serie Generale n.281 del 30.11.2013) - all'art.1 stabilisce che è stata abolita la seconda rata dell'I.MU "2013", **esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; quindi l'abolizione del saldo IMU sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio;

- dal 1 luglio 2013 le abitazioni, diverse da A/1, A/8 e A/9, possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia – secondo quanto disposto dall'art.2 Comma 5° e 5bis D.L. 102/2013;

- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale, per l'anno 2013 tale disposizione si applica dal 1 luglio.(di cui all'art.2 – Comma 4° - D.L. n.102/2013);

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (di cui all'art.13 – Comma 5° del D.L. n.201/2011);

- immobili rurali ad uso strumentale (di cui all'art.13 – Comma 8° del D.L. n.201/2011 ;

**Rientrano altresì nell'abolizione le tipologie equiparate dal Comune di CHIAVARI a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria con delibera n. 33 del 29/08/2012, ovvero:**

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già residenti nel Comune di Chiavari, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o utilizzata da altri a qualunque titolo.

La lettera "f" del comma 380 della Legge di stabilità n.228/2012 stabilisce inoltre che il gettito derivante dagli **immobili appartenenti alla categoria catastale "D"** , calcolato ad aliquota base dell' 0,76 per cento, **vada interamente destinato allo Stato** .

Al Comune andrà solo la parte di imposta eccedente il 0,76 per cento nel caso in cui abbia deliberato per tali immobili un'aliquota più alta.

L'Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione 33/E del 21/05/2013, ha previsto specifici codici al riguardo ovvero:

**3925** per la quota statale;

**3930** per l'eventuale maggiorazione comunale.

**Aliquota di base dello 0,96 per cento :**

**a) immobili ad uso abitativo** (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a persone residenti nell'unità immobiliare.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

**b) abitazione** (di categoria da A\1 ad A\9 e pertinenze ammesse dall' art.13, comma 2, D.L. n. 201/2011) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

**Aliquota dello 1,06 per cento :** immobili ad uso abitativo di categoria da A/1 ad A/9 :

- a) non locati
- b) tenuti a disposizione
- c) locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell'unità immobiliare

**Aliquota dello 0,99 per cento :** tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.  
(immobili di categoria A\10 – B – C e D aree fabbricabili e terreni)

*Il 13 comma 12 ter del D. L. 201/2011 prevede che i soggetti passivi debbano presentare apposita dichiarazione, laddove prevista, utilizzando il modello approvato con DM 30/10/2012 pubblicato in G.U. n. 258 del 05/11/2012.*

***Il D. L. n. 35 dell'8/4/2013 ha stabilito che la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione è intervenuta***

Il contribuente dovrà altresì presentare la dichiarazione per gli immobili, di uso abitativo, locati con contratto registrato, concessi in comodato a residenti o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado residenti, per poter usufruire delle agevolazioni del caso.

*Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.*

**NOTA:** I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO **ESCLUSIVAMENTE** IL MODELLO DI DELEGA BANCARIA “**F24**” SULLA BASE E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA RISOLUZIONE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE N. 35/E DEL 12/04/2012.

**Il codice Comune/codice Ente da indicare sul modello F24 del Comune di Chiavari è C621**

***informazioni - deliberazione aliquote e regolamento - modulistica sono reperibili sul sito [www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it) – link IMU***